

Al via il premio per l'occupazione dei lavoratori sospesi



Approvato dalla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 1, commi 1-4, del Dl n. 78/2009, in materia di formazione in azienda dei lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito

Ministero del lavoro e Ministero dell'economia - Decreto interministeriale 18.12.2009
(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

Valorizzazione del capitale umano

Nella visione della crisi come opportunità, si inquadra la convinzione che la formazione possa essere uno strumento di gestione delle risorse umane nella crisi e di rilancio dell'impresa. Infatti, proprio in un momento di riduzione dell'attività lavorativa si aprono gli spazi, ma soprattutto, i tempi da dedicare alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori conformemente ai cambiamenti dell'impresa nella preparazione al dopo-crisi. In questa prospettiva della valorizzazione e della conservazione del capitale umano, il Legislatore ha concesso, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, ai datori di lavoro, che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa della crisi, di occupare i propri lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito in percorsi di formazione e riqualificazione. Accanto ad una attività di formazione tradizionale, basata sulla didattica frontale, tali progetti possono prevedere lo svolgimento di attività produttiva e lavorativa in azienda, a patto che essa sia effettivamente connessa con il percorso formativo in atto. Questa previsione si ispira alla filosofia secondo la quale la formazione professionale si basa non soltanto sull'apprendimento formale, ma anche su quello non formale, derivante

Formazione professionale estesa a tutti i datori di lavoro

appunto dalla attività lavorativa che consente l'acquisizione di specifiche competenze e abilità e l'applicazione nel concreto di quanto appreso attraverso la formazione teorica. L'opportunità adesso offerta ai datori di lavoro è particolarmente interessante con riferimento ai processi di riconversione dell'attività, dove è necessaria anche una formazione dei lavoratori coinvolti. Un ulteriore vantaggio potrebbe venire dalla sua combinazione con la detassazione dei beni d'investimento prevista dall'art. 5, Dl n. 78/2009 (Tremonti-ter). Infatti, le aziende che investono in nuovi macchinari dovranno necessariamente formare i lavoratori dei reparti interessati. Che lo strumento abbia una sua utilità lo dimostra anche una prima esperienza della Provincia autonoma di Bolzano. Uno dei percorsi d'intervento nel segno di una politica attiva del lavoro da parte dell'amministrazione provinciale è stata proprio l'erogazione di contributi alle aziende per organizzare corsi di riqualificazione e mantenimento delle competenze dei propri lavoratori in Cassa integrazione. Finora ne hanno beneficiato circa 1.600 lavoratori per 5.891 ore di formazione⁽¹⁾.

Ambito di applicazione

Con riferimento al campo di applicazione, la misura è attuabile da tutti i datori di lavoro e non soltanto dalle imprese. Sono così superati i primi orientamenti restrittivi che limitavano l'intervento alle sole imprese, escludendo settori come quello degli studi professionali (art. 4, comma 4, DI 18.12.2009). Relativamente, invece, ai lavoratori, l'ambito è quello della costanza del rapporto di lavoro, per cui ne sono destinatari lavoratori a vario titolo sospesi dal lavoro o con riduzione dell'orario di lavoro, e nel dettaglio: *a)* lavoratori sospesi in Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) ai sensi della legge n. 164/1975; *b)* lavoratori sospesi in Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) ai sensi della legge n. 223/1991; *c)* lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge

(1) Dati Ripartizione lavoro - Provincia autonoma di Bolzano (6.11.2009).

n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984; *d*) lavoratori sospesi destinatari della Cassa integrazione guadagni in deroga; *e*) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 2, DI 18.12.2009).

Condizioni

Ai fini della realizzazione dei progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori sospesi, è necessaria la stipulazione di un Accordo tra le medesime parti sociali che hanno in precedenza sottoscritto l'accordo per la sospensione dell'attività lavorativa su cui si basano i trattamenti previdenziali goduti dai lavoratori sospesi. L'accordo deve essere sottoscritto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Dg Tutela della condizioni di lavoro) ovvero, sulla base di apposita delega del Direttore generale, presso le Direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione (art. 2, c. 2, DI 18.12.2009). È necessario, inoltre, che l'accordo sia sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui i lavoratori interessati siano percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito previsti dall'Accordo del 12.2.2009 tra Stato, Regioni e Province autonome. Al fine, inoltre, di coordinare tali progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui all'Accordo del 12.2.2009, è necessario che vengano previste e stabilite nell'accordo tra le parti le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra le imprese di appartenenza dei lavoratori e gli uffici competenti delle Regioni o province autonome (art. 2, comma 3, DI 18.12.2009). Sarà sicuramente opportuno che gli accordi prevedano, inoltre, misure correttive, come per esempio una temporanea sospensione dell'attività formativa, per i casi di ripresa dell'attività (arrivo di una nuova commessa durante il programma formativo).

Requisiti del progetto di formazione o riqualificazione

A garanzia della effettiva realizzazione della formazione e con la finalità antielusiva della norma,

è richiesto dal decreto interministeriale (art. 3, c. 1, DI 18.12.2009) che il datore elabori il progetto di formazione o di riqualificazione professionale dei lavoratori sospesi, specificandone, nel dettagliato, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Coerentemente, a conclusione del percorso formativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai soggetti firmatari dell'Accordo di cui all'art. 2, ovvero le parti sociali e la competente Regione o Provincia autonoma, il compimento del progetto formativo, l'elenco dei lavoratori formati e gli esiti dell'apprendimento.

Incentivi

I lavoratori coinvolti in progetti formativi o di riqualificazione conservano il godimento del trattamento di sostegno al reddito, continuando pertanto ad essere accantonata dall'Inps la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui beneficiano (art. 4, c. 2, DI 18.12.2009). Essi hanno, inoltre, diritto a percepire dal datore di lavoro, a titolo retributivo, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione originaria. Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, per i lavoratori a orario ridotto (ovvero parzialmente sospesi), coinvolti nei progetti formativi, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo Inail, si continua ad applicare, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro (art. 4, c. 3, DI 18.12.2009). Per i lavoratori sospesi a zero ore, invece, l'importo del premio assicurativo Inail è calcolato con riferimento al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'Accordo, inoltra apposita comunicazione all'Inail, che provvede all'applicazione del suddetto premio (art. 4, comma 4, DI 18.12.2009). Si ricorda, inoltre, che l'art. 19, c. 10, DI n. 185/2008, ha subordinato il godimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (Did)⁽¹⁰⁾, dando così una forte spinta alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema degli ammortizzatori sociali. Il lavoratore che non partecipa regolarmente a un percorso di riqualificazione professionale decade dal trattamento di sostegno al reddito. La disposizione si applica anche nelle ipotesi di formazione e riqualificazione in azienda dei lavoratori sospesi.

Accordo tra le parti per definire i progetti di formazione

Formazione professionale in azienda per i lavoratori sospesi (art. 1, commi 1-4, DI n. 78/2009)

Campo di applicazione	- datori di lavoro che hanno sospeso lavoratori o ridotto l'orario di lavoro
Campo di applicazione soggettivo	- a) lavoratori sospesi in Cigo; - b) lavoratori sospesi in Cigs; - c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; - d) lavoratori sospesi Cigo e Cigs in deroga; - e) lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, DI n. 185/2008
Condizioni	- stipulazione Accordo presso il Ministero del lavoro o le Direzioni regionali o provinciali del lavoro con le medesime parti sociali che hanno in precedenza sottoscritto l'Accordo su cui si basano i trattamenti previdenziali goduti dai lavoratori sospesi e con la competente Regione o Provincia autonoma, se si tratta di integrazioni salariali in deroga; - elaborazione da parte del datore del progetto di formazione o di riqualificazione professionale con specifica di contenuto, durata e modalità di svolgimento della formazione; - comunicazione a parti sociali e Regione o Provincia autonoma del compimento del progetto formativo, dell'elenco dei lavoratori formati e degli esiti dell'apprendimento
Disciplina	- percorsi di formazione e riqualificazione in azienda, comprendente anche l'attività produttiva e lavorativa, connessa con l'apprendimento in atto; - lavoratori che percepiscono il beneficio e la differenza, a carico dell'impresa, tra beneficio e retribuzione

Il testo del decreto interministeriale

**MINISTERO
DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Ministero del lavoro e Ministero
dell'economia - Decreto 18 dicembre 2009**

Oggetto: Premio di occupazione/formazione in azienda DI n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009

78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti l'articolo 18, comma 1, lett. a) e l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la delibera Cipe n. 2 dcl 6 marzo 2009;

Visto l'Accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome «Interventi di sostegno al reddito e alle competenze»;

Articolo 1

Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.

progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

2. Possono essere utilizzati nei progetti di cui al comma precedente i seguenti lavoratori:

- a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) ai sensi della legge n. 164/1975;
- b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) ai sensi della legge n. 223/1991;
- c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;
- d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- e) lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 125/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2

Accordo in sede istituzionale

1. Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale Tutela condi-

zioni di lavoro, e, là dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

2. Sulla base di apposita delega del Direttore generale, gli accordi di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati presso le Direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

3. Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto Accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle Regioni o Province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

Articolo 3

Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

1. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalità di svolgimento.

2. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti di cui al precedente articolo 2, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

Articolo 4

Incentivo

1. Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

2. L'Inps provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

3. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

4. Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo Inail è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'Inail, che provvede all'applicazione del suddetto premio.

Articolo 5

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

Articolo 6

Monitoraggio

1. L'Inps comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti, al fine del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.